

[Omissis]

Prime linee di indirizzo al riguardo degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale di cui al D.Lgs. 175/2016 alla A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI S.p.A.

Premesse

- ATAP SpA è una società a totale partecipazione pubblica, con una base sociale composta da 122 soci, fra cui le due province di Biella e Vercelli, i Comuni capoluogo ed altri 118 fra comuni ed unioni di comuni di Biella, Vercelli e Torino (dato storico, al lordo delle fusioni intervenute).
- ATAP SpA ha come principale oggetto sociale l'esercizio del servizio pubblico di interesse generale riguardante il trasporto pubblico locale.
- La Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli hanno deciso di porre in vendita le loro quote azionarie e che la gran parte degli altri soci pubblici, fino a raggiungere il 95,232% del capitale sociale hanno deciso di aderire alla procedura. Il primo bando di gara scadrà il 30 novembre 2016, mentre l'eventuale alienazione delle partecipazioni azionarie si potrà concludere nel corso del 2017.
- La Provincia di Biella, con nota prot. n. 18823 del 19 agosto 2016 ha richiesto ad ATAP SpA (ai sensi del previgente art. 4 comma 12 bis del DL 66/2014) di conoscere la programmazione del personale nel triennio 2016/2018, al fine di poter emanare le linee di indirizzo richieste dalla normativa. Per quanto riguarda la provincia di Biella le prime linee di indirizzo attribuite ad ATAP SpA, con la previgente normativa, risalgono alla deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del consiglio provinciale dell'8 novembre 2013, n. 19, con la quale si è richiesto quanto segue: *“Contenimento delle spese gestionali ivi comprese le spese per gli organi di amministrazione di revisione e del personale. In particolare per quest'ultimo dovranno essere applicate le vigenti norme in materia di contenimento della spesa personale”*.
- ATAP SpA ha riscontrato la nota della provincia con una articolata risposta, in data 26 settembre 2016, prot. n. 181/PRE/RC/sb, indirizzata ai soci di riferimento:
 - Provincia di Vercelli, 26,449% del capitale sociale;
 - Comune di Biella, 6,820% del capitale sociale;
 - Comune di Vercelli, 6,341% del capitale sociale.Unitamente alla Provincia di Biella, che detiene il 35,060% del capitale sociale, i quattro soci rappresentano il 74,670% del capitale sociale.
- La Provincia di Biella ha quindi organizzato – nota del 14 ottobre 2016, prot 22898 - una riunione per la giornata del 19 ottobre 2016, al precipuo scopo di valutare e concordare con gli altri soci uno schema delle linee di indirizzo generali da sottoporre alla società per la loro traduzione in atti concreti, previo eventuale esame in sede di assemblea societaria
- In data 19 ottobre 2016 si è tenuta, presso la sede della Provincia di Biella, la predetta riunione, alla presenza dei rappresentanti tutti i soci invitati e di ATAP SpA (Presidente del CdA e Direttore).

In esito a tali premesse ed all'incontro con i soci di riferimento, si definiscono le seguenti prime linee di indirizzo per ATAP SpA:

- a) l'azienda nel 2015 ha prodotto un risultato, inteso come differenza fra il valore della produzione ed i costi della stessa (A) – (B) ex art. 2425 del codice civile, negativo per circa 73.000 euro. Tenuto conto che la media dei risultati 2011-2013 era stata maggiormente

negativa e della mitigazione dell'applicazione della norma di che trattasi nella fase transitoria (comma 552), gli enti non hanno dovuto attivare accantonamenti sul bilancio 2016. L'azienda dovrà quindi operare per ottenere risultati almeno non negativi. Per il 2016 sarebbe auspicabile una verifica di bilancio con proiezione al 31 dicembre, onde dar modo agli enti soci di predisporre il loro bilancio 2017 in tempo utile per l'approvazione;

b) l'azienda deve continuare ad agire al fine di ottimizzare e razionalizzare i costi di funzionamento, come ha avuto modo di illustrare nella nota del 26 settembre 2016 richiamata, incrementando la propria efficienza, a vantaggio delle marginalità e dei servizi erogati;

c) l'azienda dovrà ricercare un incremento della redditività, per la remunerazione del capitale investito nella stessa, la propria valorizzazione e per finanziare eventuali nuovi investimenti;

d) l'azienda dovrà tendere, nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa, all'ampliamento del proprio campo di azione per conseguire nuove entrate anche nel settore commerciale;

e) l'azienda dovrà attivarsi, ove possibile e tenuto conto dei limiti derivanti dall'attuale congiuntura, per ricercare intese e partnership a livello regionale, anche alla luce delle possibili gare sul bacino di area vasta che la Regione ed AMP stanno programmando;

f) l'azienda dovrà effettuare gli investimenti sulla base di una congrua previsione e programmazione degli stessi in rapporto all'attività da svolgere ed alla necessità di rinnovo del parco veicolare, valutando attentamente l'opportunità di ricorrere all'indebitamento, piuttosto che utilizzare mezzi propri;

g) tenuto conto del servizio di interesse generale esercitato, della necessità di garantire l'efficace svolgimento dello stesso e considerando pertanto non direttamente applicabili le norme vincolanti sulla capacità assunzionali degli enti soci, l'azienda dovrà in ogni caso contenere i costi del personale allo stretto necessario, tendendo all'aumento della produttività, procedendo, quantomeno in via cautelativa e nelle more dei chiarimenti inerenti la portata applicativa dell'art. 25, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, alle eventuali assunzioni nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo art. 25. Le necessità assunzionali dovranno essere specificate e motivate in stretta connessione ai servizi ed ai contratti attivi o da attivarsi. Ferma restando l'applicazione dei CCCCNNNL, la contrattazione integrativa, parimenti, dovrà essere improntata al contenimento dei costi e della necessità di garantire l'equilibrio dei conti aziendali, anche ai fini di cui alla lettera a) che precede. L'azienda potrà in ogni caso tenere conto, nella predetta contrattazione integrativa, degli incrementi di produttività programmati, se preventivabili e misurabili, al fine di individuare eventuali risorse aggiuntive.

h) Tenuto conto della procedura di vendita in corso e fermo restando l'adempimento rispetto alle disposizioni immediatamente vincolanti del D. Lgs. 175/2016, l'eventuale adeguamento statutario di cui al medesimo decreto potrà essere adottato dopo la definizione della procedura di alienazione in parola, ove ancora necessario.